

Oggetto: D.LGS 118/2011 artt. Da 118 bis a 11 quinquies e allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011: Bilancio Consolidato. Definizione gruppo amministrazione pubblica

Il Dirigente ad interim del Settore Servizi Finanziari

**Vista** la Legge n. 42 del 05/05/2009 in materia di federalismo fiscale che, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, all'art.2 stabilisce che vengono definiti e individuati "..... i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati.....";

**Visto** il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi che all'art. 11-bis, comma 1, recita "*Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*" E al comma 3 specifica "*Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*"

**Visto**, inoltre il Decreto Legislativo n. 174 del 10/10/2012 che, introducendo indirettamente l'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le province ed i Comuni con l'art. 147-quater del TUEL, ha disposto che "*i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica*";

**Richiamato** il punto 2 dell'allegato A/4 "Principio contabile applicato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 che elenca e definisce le tipologie di enti/organismi/società componenti il gruppo "amministrazione pubblica" specificando che, ai fini dell'inclusione nel detto gruppo, non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

**Richiamato altresì** il punto 3 dell'Allegato A/4 "Principio contabile applicato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 che al primo periodo prevede, da parte della capogruppo, la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- 1) Gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- 2) Gli enti le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Considerato altresì che, ai sensi del citato allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, ai fini dell'individuazione degli elenchi occorre:

evidenziare gli Enti e le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di Amministrazioni Pubbliche o di imprese;

il GAP deve comprendere gli Enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un Amministrazione Pubblica : Tale definizione fa riferimento ad una nozione di controllo di diritto "di fatto" e contrattuale, anche nei casi in cui non sia presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed una nozione di partecipazione.

Ai fini dell'inclusione nel GAP non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

i criteri dettati dal D. Lgs. 118/2011 per la determinazione del GAP sono i seguenti:

- 1) Organismi strumentali dell'Amministrazione Pubblica capogruppo che costituiscono articolazioni organizzative della capogruppo stessa;
- 2) Enti strumentali controllati dall'Amministrazione Pubblica capogruppo, costituiti dagli Enti Pubblici e privati e delle aziende, nei cui confronti la capogruppo:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante;

3) Enti strumentali partecipati, costituiti dagli Enti Pubblici e privati e delle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2)

4) società controllate dall'Amministrazione Pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole ( i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente le attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);

5) società partecipate dall'Amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'Ente Locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;

Richiamato infine il punto 3.1 “ Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del Bilancio Consolidato” del citato Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 che testualmente recita: “*Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:*

*a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*

*-totale dell'attivo,*

*-patrimonio netto,*

*-totale dei ricavi caratteristici.*

*Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell'ente” sono considerati rilevanti gli Enti e le Società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione..*

*A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli Enti e le Società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione*

*In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.*

*b) **Impossibilità** di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).*

**Esaminato e valutato** l'elenco delle partecipazioni dell'Ente (elenco 1. Enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica) nonché i legami tra la singola società e il capogruppo così da soddisfare le esigenze informative che la redazione del Bilancio consolidato comporta;

**Considerato che** il Comune di Giugliano in Campania ha adempiuto agli obblighi in materia delle società partecipate e delle partecipazioni societarie con Deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 17/09/2019 ad oggetto : "Individuazione degli Enti e delle Società partecipate costituenti il gruppo amministrazione del Comune di Giugliano in Campania. Rilevazione assenza partecipazioni anno 2018.

**Ritenuto necessario**, con riferimento agli Enti, valutare i tre parametri previsti dalla normativa per determinare la soglia di rilevanza utile ai fini del consolidamento per l'esercizio 2019;

| VALORI di riferimento (da rendiconto 2019 del comune di Giugliano in Campania) |                                 |   |               |
|--|---------------------------------|---|---------------|
|  | Comune di Giugliano in Campania | % | Soglia        |
| Totale attivo  | 471.713.228,98                  | 3 | 14.151.396,87 |
| Patrimonio netto   | 330.949.264,61                  | 3 | 9.928.477,94  |
| Ricavi caratteristici  | 80.264.542,74                   | 3 | 2.407.936,29  |

(\*) (Tot Proventi della gestione – voce A – del conto economico 2019)

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento di Contabilità

**Accertato che**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs.

#### **PROPONE**

- di approvare la definizione del perimetro del Bilancio Consolidato

| QUADRO DI RIFERIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL VALORE DI RILEVANZA AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DEL BILANCIO CONSOLIDATO |               |                |                  |           |
|---|---------------|----------------|------------------|-----------|
| SOGGETTO  | PROVENTI      | ATTIVO         | PATRIMONIO NETTO | RILEVANTE |
| Comune di Giugliano in Campania   | 80.264.542,74 | 471.713.228,98 | 330.949.264,61   |           |
| Soglia 3%   | 2.407.936,29  | 14.151.396,87  | 9.928.477,94     |           |

Elenco Enti da Consolidare

- NESSUNO

Giugliano in Campania 09.12.2020

Il Responsabile del Servizio Gestione della Spesa

e assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Lara Avitabile



AVITABILE LARA  
COMUNE DI  
GIUGLIANO IN  
CAMPANIA  
P.O.  
11.12.2020 09:34:50  
UTC

Il Dirigente ad Interim del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo



MARIA ROSARIA PETRILLO  
COMUNE DI GIUGLIANO IN  
CAMPANIA  
DIRIGENTE  
11.12.2020 09:37:17 UTC

L'Assessore al Bilancio

Vista la relazione istruttoria del Dirigente *ad interim* del Settore Servizi Finanziari che precede

Ritenuto di condividerne i contenuti

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- di approvare la definizione del perimetro del Bilancio Consolidato

| QUADRO DI RIFERIMENTO PER L'IDIVIDUAZIONE DEL VALORE DI RILEVANZA AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DEL BILANCIO CONSOLIDATO |               |                |                  |           |
|--|---------------|----------------|------------------|-----------|
| SOGGETTO   | PROVENTI      | ATTIVO         | PATRIMONIO NETTO | RILEVANTE |
| Comune di Giugliano in Campania  | 80.264.542,74 | 471.713.228,98 | 330.949.264,61   |           |
| Soglia 3%  | 2.407.936,29  | 14.151.396,87  | 9.928.477,94     |           |

Elenco Enti da Consolidare

- NESSUNO

*L'Assessore al Bilancio*

*Dott.ssa Concetta Russo*

Il Dirigente ad interim del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

*Il Dirigente ad interim del Settore Servizi Finanziari*



MARIA ROSARIA  
PETRILLO  
COMUNE DI GIUGLIANO  
IN CAMPANIA  
DIRIGENTE  
11.12.2020 09:45:56 UTC

**Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo**

ELENCO 1 (enti aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica)

|   | Partecipanti        | Partecipata  | Quota di Partecipazione | Tipo Consolidamento |
|---|---------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | Comune di Giugliano | ATO Napoli 2 | 17,29%                  | Nessuno             |
| 2 | Comune di Giugliano | EIC          | 3%                      | Nessuno             |

AVITABILE  
LARA  
COMUNE DI  
GIUGLIANO  
IN CAMPANIA  
P.O.  
11.12.2020  
09:43:02  
UTC



MARIA ROSARIA  
PETRILLO  
COMUNE DI  
GIUGLIANO IN  
CAMPANIA  
DIRIGENTE  
11.12.2020  
09:41:09 UTC

